Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 30 gennaio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a 15 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14.1/1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi - non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi della guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche; o di laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli; o di una delle lauree rilasciate in base agli ordinamenti didattici precedenti, che sono elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, recante modificazioni al regolamento organico di questo Ministero.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 dell'articolo 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa, comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di «buono».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti, che a mente dell'art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente articolo 2 ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del terz'ultimo comma dell'art. 3.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *a*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3 ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Registro Min. Agric. Foreste n. 18, foglio n. 303. — SICA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) Diritto privato (civile e commerciale).
2) Diritto pubblico (costituzionale e amministrativo).
3) Economia politica e scienze delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Elementi di statistica.
3) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4) Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(218)

Concorso per esami a 42 posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14.1/1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 42 posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Uffici concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi della guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni e assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in scienze agrarie.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito

di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dai quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 dell'art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 3 n. 1. ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro

buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del terz'ultimo comma dell'art. 3.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art 7

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art 23, lettera *b*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941 n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Registro Min. Agric. Foreste n. 18, foglio n. 303. — SICA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2) Economia e politica agraria; estimo rurale.
3) Zootecnia.

Prove orali:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Industrie agrarie.
3) Costruzioni rurali; meccanica agraria; idraulica agraria.
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(219)

Concorso per titoli e per esami a 22 posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10° - gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulla riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14.1. 1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 22 posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

I 22 posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni, per le quali si richiedono i titoli di studio a fianco di ciascuno indicati:

agronomia: 8 posti; laurea in scienze agrarie;

chimica agraria: 4 posti; laurea in scienze agrarie o in chimica pura;

entomologia agraria e bachicoltura: 4 posti; laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

patologia vegetale: 3 posti; laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

zootecnia: 2 posti; laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria o in zooiatria;

selvicoltura 1 posto; laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

posti assegnati alle singole specializzazioni verranno conferiti mediante separati procedimenti e distinte prove di esame.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso, i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che si trovino, alla data del presente decreto:

a) ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università;

b) oppure ad aver prestato servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario presso le università, o di esperto nelle Stazioni sperimentali agrarie, o ad aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsisti, nelle Stazioni stesse o presso gli Osservatori per le malattie delle piante.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e la specializzazione o le specializzazioni alle quali egli intende concorrere. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A-

frica orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati e internati dai fascisti e dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni.

c) per i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano le qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate nell'art. 1, secondo comma, e certificato del rettore dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea. I candidati che abbiano la qualifica di aiuto o assistente ordinario, ovvero di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università trasmetteranno, inoltre, un certificato del rettore da cui risulti la data della loro nomina, la durata e la qualità del servizio prestato.

Analogo certificato, da rilasciarsi dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie o degli Osservatori per le malattie delle piante, verrà prodotto da coloro che abbiano prestato servizio di esperto o siano stati borsisti presso gli enti medesimi.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento

e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lett. c) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 del precedente art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale civile non di ruolo comunque denominato, che a mente del precedente art. 4, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esen-

zione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti di documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari: nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisto dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per ciascuna specializzazione di cui al secondo comma dell'art. 1, sarà nominata una Commissione esaminatrice composta di tre membri scelti fra i direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, o fra i professori universitari di ruolo delle Facoltà di agraria, o fra i funzionari del Ministero del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno per ogni specializzazione, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale, sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto le prove orali saranno tenute.

Art 9.

Le Commissioni procederanno preliminarmente allo esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni singola specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata relativamente ad ogni specializzazione, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 4, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 4, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti delle Commissioni, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei delle singole specializzazioni.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, per la specializzazione e le specializzazioni da loro prescelte non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle specializzazioni stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di sperimentatore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Gli sperimentatori di 2ª classe provenienti dai candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, conseguiranno la nomina a stabile dopo un periodo di esperimento della durata di un anno, in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Coloro che non conseguano la nomina a stabile saranno dispensati dal servizio, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete nessun rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Min. Agric. Foreste n. 1, foglio n. 72. — SICA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. — *Specializzazione in agronomia*:

prova scritta:
agronomia ed economia agraria tecnica delle principali colture erbacee ed arboree metodologia sperimentale;

prova pratica:
esame critico delle colture in campo uso di macchine agricole;

prova orale:
agronomia economia agraria chimica agraria e fisiologia vegetale tecnica delle principali colture erbacee ed arboree nozioni di statistica metodologica, con speciale riguardo alle applicazioni alla sperimentazione agraria metodologia sperimentale.

2. — *Specializzazione in chimica agraria*:

prova scritta:
scienza del terreno fisiologia vegetale teoria della concimazione microbiologia;

prova pratica:
analisi di prodotti agrari e di materie di uso agrario;

prova orale:
chimica generale chimica inorganica ed organica scienza del terreno. Chimica e fisiologia vegetale teoria e pratica della concimazione nozioni di agronomia nozioni di statistica metodologica e di metodologia sperimentale.

3. — *Specializzazione in entomologia agraria e bachicoltura*:

prova scritta:
entomologia generale pura ed applicata cenni di genetica generalità sulla industria bacologica;

prova pratica:
riconoscimento dei principali insetti parassiti dei vegetali e degli animali uso del microscopio e tecnica generale dei preparati microscopici;

prova orale
entomologia agraria generale e speciale - metodi di lotta elementi di genetica biologia e fisiologia del baco da seta tecnica dell'allevamento del baco da seta nozioni di agronomia e di economia rurale nozioni di statistica metodologica e di metodologia sperimentale.

4. — *Specializzazione in patologia vegetale*:

prova scritta:
applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura eziologia, prevenzione e cura delle principali malattie prodotte da parassiti vegetali od animali e da altri agenti organici ed inorganici;

prova pratica:
riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate esecuzione di un preparato microscopico di un organo ammalato o di un fungo parassita;

prova orale:
nozioni fondamentali sull'anatomia fisiologica e patologica delle piante superiori morfologia e sistematica dei batteri e dei funghi malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate nozioni di tecnica microbiologia nozioni di agronomia e di economia rurale nozioni di statistica metodologica e di metodologia sperimentale.

5. — *Specializzazione in zootecnia*:

prova scritta:
metodi e pratica del miglioramento genetico in zootecnia alimentazione e razionamento;

prova pratica
esame zoognostico delle principali razze di animali domestici riconoscimento delle principali essenze foraggere e valutazione dei foraggi;

prova orale
zootecnia generale e speciale - alimentazione economia rurale praticoltura e conservazione dei foraggi caseificio nozioni di statistica metodologica e metodologia sperimentale.

6. — *Specializzazione in selvicoltura*:

prova scritta:
selvicoltura generale;

prova pratica.
botanica sistematica selvicoltura generale e speciale;

prova orale:
botanica sistematica forestale ecologia forestale - selvicoltura generale e speciale nozioni di statistica metodologica e metodologia sperimentale - genetica forestale geografia botanica.

(220)

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario contabile in prova (grado 11° - gruppo B), nel ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex com-

battenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulla riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istituita dall'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazione militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14.1/1.3.1. che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati e internati dai fascisti e dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, e copia di esso autenticata da notaio, di maturità classica o scientifica o magistrale, ovvero di ragioniere o perito commerciale o geometra, rilasciati da istituti medi di 2° grado, governativi, pareggiati o parificati.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno è legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati

in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei ruoli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra: oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intende avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo

di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7, dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benifici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti di documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del terz'ultimo comma dell'art. 3.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario contabile in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riportino la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via difinitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario contabile con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Registro Min. Agric. Foreste n. 18, foglio n. 302. — SICA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3) Nozioni di economia politica e di scienze delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato (diritto civile, esclusi i diritti di famiglia e di successione; diritto commerciale, compresi soltanto le società, la cambiale e il fallimento).
3) Elementi di statistica.
4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(221)

Concorso per esami a 19 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14.1/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 19 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi - non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi della guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di li-

berazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di ammissione ad istituto di 2° grado d'istruzione media classica, scientifica, tecnica e magistrale, o certificato di ammissione al ginnasio superiore rilasciato da istituti medi di 1° grado, governativi, pareggiati o parificati, od anche diploma di computista commerciale, o certificato di ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale, oppure diploma di agente rurale o di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, governativa, pareggiata o parificata. Sono altresì validi per l'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, di licenza di scuola pratica di agricoltura o di scuola professionale di 2° grado, conseguiti a termini di precedenti ordinamenti scolastici in una scuola governativa, o pareggiata, o parificata.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1 lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino - dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra: oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale. o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole. e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune. o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 dell'art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 3, n. 1 ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle

colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del terz'ultimo comma dell'art. 3.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *d*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati e invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina di ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13°, gruppo *C*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro Min. Agric. Foreste n. 18, foglio n. 327. — SICA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1) Componimento italiano.
2) Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.
2) Nozioni generali dell'ordinamento delll'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo all'ordinamento dei servizi del Ministero. Ordinamento degli archivi.
3) Elementi di Storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Saggio di scrittura a macchina.

(222)

Concorso per titoli a 30 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi

nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, n. 81113/12106.2.14 1/1.3.1., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 30 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero. Altrettanti posti sono accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità, del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi della guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle

domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e goda dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

4. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

6. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

7. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e lega-

lizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

8. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli, di studio, di abilitazione a particolari servizi, e di attività professionali svolte, che possano dimostrare la loro capacità a ricoprire il posto cui aspirano.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto, la patente automobilistica di 2° grado, l'idoneità conseguita in precedenti concorsi di inserviente banditi da questo Ministero, e i titoli in genere che comprovino che il candidato ha già disimpegnato lodevolmente le mansioni di inserviente presso pubbliche amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 6 e 8 dell'art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione.

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti, che a mente dell'art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del terz'ultimo comma dell'art. 3.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i 30 giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione

del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, numero 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad inserviente con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di inserviente, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che già appartenevano al personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Registro Min. Agric. Foreste n. 18, *foglio n.* 301. — SICA

(223)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104875) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.